CONVENZIONE

fra i soggetti partecipanti alla rete per la realizzazione del progetto

"Documenti e cartogrAFie delle acque della ToscaNa centralE. Archivio digitale e WebGIS per la storia del governo delle acque a supporto delle politiche di gestione sostenibile delle risorse idriche e di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico"

Acronimo: DAFNE

CUP B53C24003700002

nell'ambito

UNIFI –RT "ASSEGNI DI RICERCA IN AMBITO CULTURALE"

(Bando Assegni di ricerca anno 2024)

TRA

Il Dipartimento di Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo dell'Università degli Studi di Firenze (di seguito "Dipartimento") C.F./ P.I. 01279680480 con sede in Firenze, Via San Gallo 10, rappresentato dal Prof. Paolo Liverani, nato a Roma, il 27/01/1959 in qualità di Direttore;

E

L'ente pubblico Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno (di seguito "CBMV") C.F./P.I. 6432250485 con sede legale in Firenze, viale della Toscana 21 rappresentato dal Dott. Paolo Masetti, nato a Firenze, il 30-12-1958, in qualità di legale rappresentante;

E

L'ente pubblico Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato (di seguito "SABAP FI-PT-PO") C.F/P.I. 94160030485 con sede legale in Firenze, Piazza Pitti 1, rappresentato dalla Dott.ssa Antonella Ranaldi nata a Roma, il 18-05-1960, in qualità di legale rappresentante;

E

L'ente pubblico Archivio di Stato di Firenze (di seguito "ASFI") C.F./P.I. 80022930483 con sede legale in Firenze Viale della Giovine Italia, 6, rappresentato dalla Dott.ssa Paola d'Orsi, nata a Roma, il 31-08-1967, in qualità di legale rappresentante;

PREMESSO CHE

- la Regione Toscana con decreto n. 9325 del 30 aprile 2024 ha approvato l'avviso pubblico per progetti di alta formazione attraverso l'attivazione di assegni di ricerca in ambito culturale (Bando assegni di ricerca anno 2024) successivamente integrato con decreto 13877 del 19 giugno 2024;

- L'Università degli Studi di Firenze nell'ambito dell'avviso di cui sopra ha presentato n. 17 Progetti di alta formazione attraverso l'attivazione di Assegni di Ricerca in ambito culturale Anno 2024 – finalizzati all'attivazione di n. 20 assegni di ricerca di durata biennale nell'ambito dei suddetti progetti,

- La Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. DD n. 25012 del 07/11/2024, ha approvato gli esiti dell'istruttoria di ammissibilità, la valutazione dei progetti, la graduatoria e il relativo impegno di spesa;

- L'Università degli Studi di Firenze è risultata tra i soggetti beneficiari del finanziamento Regionale con n. 13 progetti per un totale di n. 16 assegni tra cui il Progetto "Documenti e cartogrAFie delle acque della ToscaNa centralE. Archivio digitale e WebGIS per la storia del governo delle acque a supporto delle politiche di gestione sostenibile delle risorse idriche e di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico", acronimo DAFNE (di seguito progetto)";

- Gli Enti pubblici Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, Archivio di Stato di Firenze e il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno sono indicati nella scheda originale del progetto "Documenti e cartogrAFie delle acque della ToscaNa centralE. Archivio digitale e WebGIS per la storia del governo delle acque a supporto delle politiche di gestione sostenibile delle risorse idriche e di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico" (DAFNE), quali soggetti partecipanti alla rete formativa con il Dipartimento;

- L'Art. 12.2 dell'Avviso Pubblico di cui sopra prevede la sottoscrizione di apposito atto convenzionale tra l'Università degli Studi di Firenze ed i partner di progetto, da

stipularsi prima della data di avvio degli assegni, che in linea con le dichiarazioni di intenti sottoscritte in fase di presentazione del progetto, regoli: a) i rapporti e i reciproci impegni fra i partner, b) l'eventuale conferimento di risorse finanziarie e non finanziarie messe a disposizione del progetto da parte dei soggetti che collaborano alla sua realizzazione, c) la ripartizione degli eventuali diritti di proprietà originati dal progetto fra i partner;

- I soggetti partecipanti al progetto DAFNE hanno presentato una dichiarazione d'intenti unitamente alla scheda del progetto;

SI STIPULA E SI CONVIENE

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 – Oggetto

1. Oggetto della presente Convenzione è la definizione dell'organizzazione e della gestione delle attività da svolgersi per l'attuazione del progetto, così come dettagliato nella scheda del progetto presentato, (allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Le parti confermano, inoltre, con il presente atto, le dichiarazioni di intenti presentate unitamente al progetto che qui si intendono integralmente richiamate e vincolanti (allegato 2).
3. Per la realizzazione del progetto le parti si avvarranno della collaborazione di n° 3 assegnisti di ricerca, appositamente selezionati per tale progetto, che potrà usufruire di un percorso di alta formazione finalizzato ad accrescere le sue competenze e ad agevolarne l'inserimento lavorativo.

Articolo 3 - Doveri ed obblighi delle Parti.

1. Le parti si impegnano, ciascuna per le proprie competenze, ad operare e a porre in essere ogni azione possibile per consentire lo svolgimento e la realizzazione delle attività del progetto.

2. Il Dipartimento, nel rispetto di quanto previsto all'Art. 12 dell'Avviso Pubblico di cui in premessa provvederà:

- a far sottoscrivere all'assegnista, vincitore della selezione pubblica, un contratto che riporti chiaramente requisiti, condizioni, vincoli e adempimenti necessari per l'assegnazione e il mantenimento degli assegni;

- alla stipula delle assicurazioni obbligatorie, in esecuzione della vigente normativa, finalizzate a garantire il risarcimento dei danni che, nell'espletamento dei progetti, dovesse derivare agli assegnisti e/o a terzi;

- a garantire la disponibilità delle risorse non finanziarie secondo quanto dettagliato nella scheda del progetto;

- a fornire i rapporti tecnico-scientifici sullo stato di avanzamento del progetto o altre relazioni richieste ai sensi dell'Avviso Pubblico di cui in premessa, per il monitoraggio e per la redazione della relazione conclusiva sui risultati conseguiti dal progetto.

- all'indicazione dei loghi dei soggetti finanziatori (Regione Toscana, Giovanisì, Repubblica italiana e FSE+), in ogni atto/documento/comunicazione inerente il progetto, come anche in tutti i materiali destinati alla divulgazione e informazione delle attività e dei risultati dei Progetti di ricerca;

3. Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno è tenuto a:

- realizzare le attività del Progetto, secondo quanto dettagliato nella scheda originale del progetto;

- predisporre la documentazione richiesta dal Bando Regione Toscana e dagli atti ad esse conseguenti e trasmetterla al Dipartimento;

- versare all'Università la somma di € 20.000,00 (ventimila/00), secondo quanto dettagliato nel progetto con le seguenti modalità:

  - In un'unica soluzione contestualmente alla stipula della presente convenzione (Allegare versamento alla presente convenzione).

  Il versamento dovrà essere effettuato, indicando come causale: "**Assegni Ambito Culturale RT 2024** - DAFNE":

  - dai soggetti pubblici iscritti alla Tesoreria Unica attraverso la stessa Tesoreria Unica C/O BANCA D'ITALIA – numero conto: 0036739.

- garantire la disponibilità delle risorse non finanziarie conferite secondo quanto dettagliato nella scheda del progetto;
- garantire la massima integrazione con gli altri partners in modo da ottenere la completa realizzazione del progetto;
- favorire l'espletamento dei compiti attribuiti al Dipartimento agevolando in particolare le attività di coordinamento, di monitoraggio e di rendicontazione;
- portare immediatamente a conoscenza del Dipartimento ogni evento che potrebbe implicare una interruzione temporanea o definitiva del Progetto specifico o qualsiasi altra rilevante modifica all'attività progettuale;

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato è tenuto a:

- realizzare le attività del Progetto, secondo quanto dettagliato nella scheda originale del progetto;
- predisporre la documentazione richiesta dal Bando Regione Toscana e dagli atti ad esse conseguenti e trasmetterla al Dipartimento;
- garantire la disponibilità delle risorse non finanziarie conferite secondo quanto dettagliato nella scheda del progetto;
- garantire la massima integrazione con gli altri partners in modo da ottenere la completa realizzazione del progetto;
- favorire l'espletamento dei compiti attribuiti al Dipartimento agevolando in particolare le attività di coordinamento, di monitoraggio e di rendicontazione;
- portare immediatamente a conoscenza del Dipartimento ogni evento che potrebbe implicare una interruzione temporanea o definitiva del Progetto specifico o qualsiasi altra rilevante modifica all'attività progettuale;

L'Archivio di Stato di Firenze è tenuto a:

- realizzare le attività del Progetto, secondo quanto dettagliato nella scheda originale del progetto;
- predisporre la documentazione richiesta dal Bando Regione Toscana e dagli

atti ad esse conseguenti e trasmetterla al Dipartimento;

- garantire la disponibilità delle risorse non finanziarie conferite secondo quanto dettagliato nella scheda del progetto;
- garantire la massima integrazione con gli altri partners in modo da ottenere la completa realizzazione del progetto;
- favorire l'espletamento dei compiti attribuiti al Dipartimento agevolando in particolare le attività di coordinamento, di monitoraggio e di rendicontazione;
- portare immediatamente a conoscenza del Dipartimento ogni evento che potrebbe implicare una interruzione temporanea o definitiva del Progetto specifico o qualsiasi altra rilevante modifica all'attività progettuale;

4. Nel caso in cui il bando di selezione vada deserto, oppure l'assegnista reclutato rinunci prima della scadenza del contratto e non sia possibile assegnare il progetto ad un nuovo assegnista, l'Università si impegna a restituire tempestivamente al partner cofinanziatore l'importo versato, o la relativa quota parte, tramite bonifico sulle seguenti coordinate bancarie:
   Ragione sociale: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno
   IBAN: IT 57 G 03069 02887 100000300098

Articolo 4 – Redazione della Scheda di Sintesi del Progetto

1. Le parti sono tenute a redigere, in italiano e in inglese, una scheda di sintesi del progetto, dei suoi risultati e delle sue possibili applicazioni al di fuori del caso di studio sviluppato nel progetto stesso, secondo le modalità e le tempistiche indicate nell'Avviso della Regione Toscana.

2. La scheda, finalizzata ad attività di divulgazione, sarà accompagnata da lettera firmata dai responsabili del progetto presso il Dipartimento e il partner obbligatorio e varrà come autorizzazione alla eventuale pubblicazione dei contenuti sul portale della Regione Toscana *toscanaopenresearch.it* o su altri siti web regionali.

Articolo 5 - Proprietà intellettuale e risultato delle attività congiunte

1. Il background posseduto da ciascuna Parte all'avvio del Progetto, ovvero le Conoscenze Preesistenti di una Parte rimangono di piena ed esclusiva proprietà della Parte stessa, ancorché queste siano messe a disposizione delle altre Parti per lo

svolgimento delle attività del Progetto di Ricerca.

2. Le Parti mettono a disposizione le proprie Conoscenze Preesistenti essenziali per l'esecuzione del Progetto di Ricerca. Le Parti si impegnano quindi ad acconsentire l'accesso di un'altra Parte alle proprie Conoscenze Preesistenti ove questo sia essenziale per l'avanzamento delle attività previste dal Progetto, e pertanto fintantoché l'attività di una Parte non sia tecnicamente possibile senza l'accesso a tali Conoscenze Preesistenti.

3. Le Parti che avranno accesso a Conoscenze Preesistenti di un'altra Parte, in occasione delle attività di cui al Progetto, saranno obbligate a mantenerle riservate e ad utilizzarle solo per le finalità proprie del Progetto. Salvo diverso patto scritto tra le Parti interessate, l'accesso di una Parte alle Conoscenze Preesistenti di un'altra Parte non conferisce alla Parte richiedente alcun diritto di concedere sub-licenze.

4. Tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, nonché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti ai diversi Partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto.

5. A ciascuna Parte spetterà la piena ed esclusiva titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale e dei conseguenti diritti di sfruttamento relativi alle conoscenze da esso autonomamente sviluppate nell'ambito del Progetto.

6. Qualora i risultati delle attività del Progetto di Ricerca siano tali da rendere non separabile e imprescindibile il contributo delle singole Parti (Proprietà Intellettuale Congiunta), le Parti interessate verranno considerate Contitolari per quote di partecipazione proporzionali al contributo inventivo delle Parti stesse. In ogni caso tali Parti, fermi i principi espressi nel presente Accordo, s'impegnano a stabilire con separato e specifico accordo scritto la ripartizione della proprietà, i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà industriale ed intellettuale ed i conseguenti diritti di sfruttamento industriale relativi alle conoscenze sviluppate in comune, concordando le modalità attraverso le quali verrà esercitata la titolarità comune.

7. Le Parti si impegnano a valorizzare i risultati mediante apposito piano di diffusione, rendendo detti risultati liberamente disponibili ai Partner del Progetto, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati eventualmente conseguiti dalle Parti proteggibili mediante domande di brevetto o registrazione di marchio.

Articolo 6 – Riservatezza

1. Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali ed il know how forniti da ciascuna parte (o da terzi per conto di ciascuna parte) durante l'esecuzione del presente Accordo, così come i Risultati e le Conoscenze Preesistenti, sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite, sono qualificate come "Informazioni Aziendali" e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e ciò anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 98 e 99 del D. Lgs 10 febbraio 2005, n. 30, ed ai sensi dell'art. 623 c.p. e come tali vengono concesse e sono ricevute.

2. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 6 che precede, ciascuna Parte si impegna a:
    a. mantenere la massima riservatezza sulle Conoscenze Preesistenti, sui Risultati delle altre Parti, espressamente indicate come confidenziali, (globalmente definite "Informazioni Confidenziali"), fatti salvi gli obblighi di legge;
    b. non divulgare a terzi le Informazioni Confidenziali in alcun modo senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti;
    c. non usare le stesse per altri scopi se non l'esecuzione del Progetto;
    d. restringere l'accesso alle stesse solo ai dipendenti che hanno necessità di avere l'accesso per l'esecuzione del Progetto
    e. essere responsabile dell'esecuzione di tali obblighi;
    f. astenersi dall'analizzare esemplari forniti da altre Parti, se non per scopi strettamente legati all'esecuzione del Progetto.
3. Non rientrano negli obblighi descritti nel presente Articolo le informazioni che la parte ricevente potrà dimostrare:
    a. essere di pubblico dominio alla data della firma del presente Accordo; o
    b. essere state pubblicate o essere diventate di pubblico dominio purché non per fatto od omissione della Parte ricevente dopo la data della firma del presente Accordo; o
    c. essere già state in possesso della parte ricevente prima della data della firma del presente Accordo e non essere state acquisite direttamente o indirettamente da terzi che non avevano obblighi di segretezza; o
    d. essere state ricevute da una terza parte fornendo ragionevole prova del loro legale possesso senza imporre obbligo di riservatezza;
    e. essere state sviluppate indipendentemente senza aver avuto accesso alle informazioni confidenziali;
    f. che ciascuna Parte sarà obbligata a divulgare per legge o in sede di un procedimento legale.
4. Gli obblighi di confidenzialità, riservatezza e utilizzo ristretto contemplati nel presente articolo rimarranno in vigore per un periodo di tre (3) anni successivi alla data di scadenza o di cessazione per qualsivoglia motivo, della presente

Convenzione.

Articolo 7 - Informazioni e Pubblicità

1. Le parti si attengono in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali, a quanto disposto nell'Allegato IX del Regolamento (UE) 2060/2021, art. 47 in tema di uso dell'emblema UE, alle indicazioni contenute nel Manuale d'uso e al kit Loghi ufficiali del PR FSE+ 2021-2027 disponibili alla pagina https://www.regione.toscana.it/-/pr-fse-2021-2027-obblighi-di-informazione-e-pubblicit%C3%A0-dei-beneficiari.

2. Nello specifico, al fine di assicurare la trasparenza, il riconoscimento e la visibilità del sostegno dei fondi UE, il soggetto attuatore è tenuto al rispetto dell'art.50 "Responsabilità dei beneficiari" del Regolamento (UE) 2021/1060, che al § 1 in sintesi impone al beneficiario di:

   a) fornire, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

   b) apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione.

Articolo 8 - Durata

1. La presente Convenzione diventa efficace dalla data della sottoscrizione e rimane valida e vigente fino all'approvazione della rendicontazione finale del Progetto da parte della Regione Toscana.

2. La durata del progetto (24 mesi) non può essere modificata.

3. Le parti hanno l'obbligo di conservare tutta la documentazione finanziaria e amministrativa inerente il Progetto per tutto il periodo previsto dall' art. 140 del Reg: CE 1303/2013.

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali

1. Il Dipartimento provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del Regolamento Europeo GDPR n. 2016/679.

2. Gli Enti pubblici coinvolti si impegnano a trattare i dati personali provenienti dall'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Articolo 10 – Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro

1. Le parti si impegnano affinché i professionisti partecipanti al progetto vengano formati sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza.
2. Con la firma del presente accordo, l'università si fa carico di curare la formazione dell'Assegnista nei casi previsti dal Dlgs 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e ss.mm.ii.

Articolo 11 – Spese

1. L'accordo è soggetto:
   - a registrazione solo in caso d'uso, per il disposto dell'art. 5 co. 2 DPR 131/1986;
   - a imposta di bollo ai sensi dell'art.2 Allegato A Tariffa, parte 1° al DPR 642/1972 con oneri parimenti a carico dei firmatari che provvedono al pagamento nei modi previsti dalla legge.

Articolo 12 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e/o validità della presente convenzione, il Foro competente è quello di Firenze.

Firenze, 4 dicembre 2024

Firma del Direttore, rappresentante del Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS) dell'Università degli Studi di Firenze

Prof. Paolo Liverani

Firmato digitalmente da:
PAOLO LIVERANI
Università degli Studi di Firenze
Firmato il: 09-12-2024 14:35:36
Seriale certificato: 2606128
Valido dal 13-05-2023 al 13-05-2026

Firma del legale rappresentante dell'Ente pubblico Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno

Dott. Paolo Masetti

Ai sensi e per gli effetti 1341 e ss. Cod. Civ. si dichiara che sono stati oggetto di specifica trattazione e di approvazione espressa le clausole della presente convenzione.

Il Legale Rappresentante dell'Ente pubblico

……..

Masetti Paolo
05.12.2024
12:59:24
GMT+02:00

Firma del legale rappresentante dell'Ente pubblico Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato

Dott.ssa Antonella Ranaldi

Ai sensi e per gli effetti 1341 e ss. Cod. Civ. si dichiara che sono stati oggetto di specifica trattazione e di approvazione espressa le clausole della presente convenzione.

Il Legale Rappresentante dell'Ente pubblico

……..

Firmato digitalmente da
ANTONELLA RANALDI
O = Ministero della Cultura
Data e ora della firma: 06/12/2024 20:28:27

Firma del legale rappresentante dell'Ente pubblico Archivio di Stato di Firenze

Dott.ssa Paola d'Orsi

Ai sensi e per gli effetti 1341 e ss. Cod. Civ. si dichiara che sono stati oggetto di specifica trattazione e di approvazione espressa le clausole della presente convenzione.

Il Legale Rappresentante dell'Ente pubblico

……..

Firmato digitalmente da
Paola D'Orsi
O = MINISTERO DELLA CULTURA
C = IT

Allegati:

- Allegato 1: Scheda del Progetto;
- Allegato 2: Dichiarazione/i di intenti;
- Allegato 3: Versamenti effettuati (copia dei bonifici/fideiussioni)